Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1644.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo delle colture di cotone e la produzione dei succedanei . . . . Pag. 2809

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1645.
Riduzione del prezzo dell'alcool carburante e del relativo diritto erariale. Pag. 2810

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1646.
Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo . . . . Pag. 2810

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1647.
Aumento del numero degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello, il Tribunale e la Pretura di Roma, e diminuzione del numero degli stessi posti in determinati uffici giudiziari del Regno . . . . Pag. 2811

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1648.
Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane . . . . Pag. 2811

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1649.
Estensione alla Libia del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . Pag. 2812

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1650.
Approvazione dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto od estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti la stessa materia, che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale . . . Pag. 2813

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV.
Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di un tronco di derivazione dell'esistente binario di raccordo dello stabilimento della ditta Antonio Beltrame « Acciaieria e Ferriera Vicentina » alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2813

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Parma. . . . . . . Pag. 2814

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1936-XIV.
Caratteristiche delle nuove targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai Membri del Corpo diplomatico . . . . Pag. 2814

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936 ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms. Pag. 2814

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Distruzione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . Pag. 2814

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2814
Alienazione di rendite . . . . Pag. 2815

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Golarino » in provincia di Cremona . . . . Pag. 2815
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo S. Bassano » in provincia di Cremona . . . . Pag. 2815
Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « S. Vito Porreta » in provincia di Benevento . . . . Pag. 2815
Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Pontepiano » in provincia di Benevento. Pag. 2815
Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « S. Erasmo » in provincia di Benevento. Pag. 2815
Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Cartoffo-Malerba » in provincia di Benevento . . . . Pag. 2815

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Verbale d'insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » in Pereto (Aquila) . . . . Pag. 2815

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati . . Pag. 2815

CONCORSI

Regia prefettura di Rieti: Concorso a posti di medico condotto . Pag. 2816

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1644.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo delle colture di cotone e la produzione dei succedanei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare nuove disposizioni per lo sviluppo della coltura del cotone;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Stabilimenti industriali che utilizzano cotone agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, si intendono tutti quelli che comunque filano cotone o cascami di cotone.

Art. 2. — Per l'anno 1936 tutti coloro che hanno coltivato cotone di qualsiasi qualità nel territorio del Regno, devono cedere il cotone da essi prodotto esclusivamente all'Istituto Cotoniero Italiano, il quale procederà all'acquisto e distribuzione del cotone secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, e nel presente decreto.

Art. 3. — Le operazioni di ammasso, sgranatura e confezionatura del cotone dovranno avvenire solo presso centri di sgranatura riconosciuti idonei ed autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, previo parere della Confederazione fascista degli agricoltori e dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Art. 4. — L'Istituto Cotoniero Italiano deve, per la quantità di canapa cotonizzata da acquistarsi ai sensi del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, per conto degli stabilimenti industriali indicati nel decreto stesso, provvedere attraverso la Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura, tenendo presente la situazione per le aziende che procedono direttamente alla cotonizzazione delle fibre di canapa.

Art. 5. — L'Istituto Cotoniero Italiano ha facoltà di emanare le disposizioni da osservarsi dalle ditte considerate nel R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, per il ritiro e pagamento da parte delle singole aziende industriali delle quote di materia prima di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge sopra ricordato a ciascuna assegnate.

Art. 6. — Chi contravvenga alle disposizioni degli articoli del presente decreto sarà punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.
Il personale della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura e dell'Istituto Cotoniero Italiano è autorizzato ad accertare le contravvenzioni per le violazioni degli articoli del presente decreto.

Art. 7. — L'Istituto Cotoniero Italiano è autorizzato a compiere le operazioni di credito connesse all'esecuzione degli obblighi imposti dal R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, e dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1648.
Riduzione del prezzo dell'alcool carburante e del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il prezzo dell'alcool carburante a quello della benzina;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — I prezzi ai quali i fabbricanti debbono cedere l'alcool assoluto di prima categoria, destinato a carburante, sono fissati nella misura seguente fino a nuova disposizione:
1) alcool da bietole . . . . L. 215 per ettanidro;
2) alcool da ogni altra materia amidacea o zuccherina . . . . » 155 id.

« Art. 9. — In aggiunta al prezzo fissato nel precedente art. 8, per gli alcooli di cui al n. 2, è dovuto per ogni ettanidro un diritto erariale di L. 60.
Detto diritto sarà versato dai distillatori, con facoltà di rivalsa, nei modi stabiliti dal testo unico 8 luglio 1924, per il pagamento dell'imposta sugli spiriti ».

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1646.
Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali)	L. 75	per quintale
Oli minerali lubrificanti (voce 643-b):		
1° oli bianchi e per trasformatori . . .	» 90	id.
2° altri	» 75	id.
Petrolio (voce 643-c)	» 120	id.
Benzina (voce 643-d)	» 161	id.
Oli minerali altri (voce 643-e)	» 130	id.
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):		
1° con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°	» 60	id.
2° con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°	» 30	id.
Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644-c)	» 75	id.

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali di color nero con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi sieno impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Art. 2. — Dal giorno di entrata in vigore del presente decreto restano abrogati:

1) il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1715, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 178, fermo restando il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, convertito nella legge 10 febbraio 1936, n. 284;

2) il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2096, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1247;

3) la facoltà consentita al Ministro per le finanze con l'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 1857, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 571;

4) il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1106;

5) il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1148.

Art. 3. — Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 18 luglio 1936, n. 1361, le aliquote di tassa vendita imposte sul benzolo nazionale e di provenienza dall'estero, sono modificate come segue:

Benzolo greggio (voce ex 649-a) della tariffa generale dei dazi doganali) . . . . L. 40 per quintale

Benzolo puro e raffinato (voci ex 649-b) et c) . » 55 id.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1647.

Aumento del numero degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello, il Tribunale e la Pretura di Roma, e diminuzione del numero degli stessi posti in determinati uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, che autorizza a portare modificazioni alla ripartizione del personale degli ufficiali giudiziari, di cui all'annessa tabella *G*;

Ritenuta la opportunità per esigenze di servizio di aumentare il numero degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello, il Tribunale e la Pretura di Roma, rispettivamente di uno, di tre e di quattro posti;

Che corrispondentemente può essere soppresso un posto di ufficiale giudiziario in ciascuno dei seguenti uffici: tribunale di Avezzano, tribunale di Lanciano, tribunale di Nicastro, pretura di Capua, pretura di Marano di Napoli, pretura di Spoleto, pretura di Agrigento e pretura di Teramo;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla Corte di appello di Roma, ai Tribunali di Roma, di Avezzano, di Lanciano, di Nicastro, e alle Preture di Roma, di Capua, di Marano di Napoli, di Spoleto, di Agrigento e di Teramo, è determinato dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 44. — MANCINI.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari assegnati
Corte di appello di Roma	4
Tribunale di Roma	16
Tribunale di Avezzano	1
Tribunale di Lanciano	1
Tribunale di Nicastro	1
Pretura di Roma	22
Pretura di Capua	1
Pretura di Marano di Napoli	1
Pretura di Spoleto	1
Pretura di Agrigento	1
Pretura di Teramo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1648.

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dall'art. 10 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le accluse norme, relative alle attribuzioni ed al funzionamento del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane, raccolte in quindici articoli, viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 42. — MANCINI.

Norme sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane.

Art. 1. — I componenti del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane nominati con decreto del Ministro per le colonie, non possono essere rimossi, nè sospesi dal loro ufficio, se non con le stesse norme seguite per la nomina.

La funzione di segretario è affidata ad un funzionario della Regia Azienda nominato con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 2. — I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre membri oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano esecutive soltanto dopo l'approvazione del Ministro per le colonie.

Art. 4. — L'Amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane è soggetta alle disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non siano modificate dalle disposizioni del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, e da quelle delle presenti norme.

Art. 5. — Le disposizioni contenute nel titolo I della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, concernenti i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, non sono applicabili alla Regia Azienda.

Art. 6. — Le facoltà e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici ed agli organi da essa dipendenti, sono deferite, per quanto riguarda la Regia Azienda Monopolio Banane, all'Amministrazione della Regia Azienda medesima. E' però necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 1.000.000, o di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 1.000.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Per l'acquisto e la costruzione di navi bananiere è necessario, invece, il parere del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

Art. 7. — L'Amministrazione della Regia Azienda provvede con i propri organi ai servizi ed alle forniture per il suo funzionamento.

Art. 8. — L'Amministrazione della Regia Azienda, sentito il Provveditorato generale dello Stato, potrà procedere ad alienazione e permuta di immobili patrimoniali assegnati ad uso dei propri stabilimenti, magazzini ed uffici.

Il ricavato di tali vendite, con decreto Reale proposto dal Ministro per le colonie di concerto col Ministro per le finanze, sarà portato in aumento della dotazione dell'apposito capitolo del bilancio speciale della Regia Azienda col quale si provvede per l'acquisto di immobili e per nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.

Art. 9. — La gestione dell'Azienda, per il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, e con le norme indicate negli articoli precedenti, è affidata al Consiglio di amministrazione, il quale ha facoltà di delegare al presidente:

1° di approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata, quando l'importo non superi le L. 100.000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 50.000;

2° di disporre la esecuzione dei servizi in economia, quando l'importo non superi le L. 30.000;

3° di istituire liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 50.000;

4° di transigere nelle vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona non superi il valore di L. 20.000.

Spetta però al presidente del Consiglio stesso, oltre all'alta direzione di tutti i servizi aziendali:

1° di ordinare i pagamenti nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

2° di autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, approvate dal Consiglio di amministrazione;

3° di stabilire le norme e le tariffe per la esecuzione dei lavori a cottimo entro i limiti consentiti dai regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le norme generali in vigore;

4° di concedere sussidi e premi di operosità e rendimento al personale, secondo le norme approvate dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le norme generali in vigore;

5° di prendere i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio, salvo, ove occorra, la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione;

6° di concedere riduzioni e abbuoni sul prezzo fissato delle banane per i rivenditori, con le cautele stabilite dal regolamento sul funzionamento dei servizi della Regia Azienda;

7° di ordinare quanto altro sia necessario per i bisogni della Regia Azienda e non richieda l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 10. — Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Regia Azienda.

Il patrocinio legale della Regia Azienda medesima è affidato alla Regia avvocatura generale dello Stato.

Art. 11. — Il presidente, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al Ministro per le colonie:

1° il progetto di previsione del bilancio ed il conto consuntivo;

2° le proposte di maggiori assegnazioni al bilancio e quelle di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di rinnovamento del naviglio;

3° il conto economico di ciascuna delle attività esercitate dalla Regia Azienda, corredato da una relazione nella quale è data ragione dei fatti più rilevanti avvenuti, dei proventi e delle spese e delle modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscono di apportare ai vari servizi.

Art. 12. — Per lo studio delle questioni di particolare importanza, il Consiglio di amministrazione può nominare speciali Commissioni, le quali riferiscono le conclusioni cui sono pervenute.

Art. 13. — Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il presidente deferire le attribuzioni di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 9 a funzionari dipendenti.

Art. 14. — Il bilancio della Regia Azienda, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria. La parte ordinaria comprende le entrate e le spese di carattere normale dipendenti dall'esercizio. Nella parte straordinaria sono inscritte le entrate destinate allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti e le spese corrispondenti, nonchè ogni altra entrata o spesa che abbia effetto sulla consistenza patrimoniale o che comunque non dipenda dall'esercizio.

Art. 15. — Ai componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, è corrisposto un assegno annuo di L. 6000.

Al segretario del Consiglio stesso è corrisposto un assegno annuo di L. 3000.

Tali assegni sono da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. **1649.**

Estensione alla Libia del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, che stabilisce la corresponsione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2446, che apporta aggiunte e variazioni alla legge predetta;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1658, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari italiani richiamati o trattenuti alle armi sono estesi alla Libia.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, sentito il Governatore generale della Libia, le norme di adattamento che si rendessero necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1650.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto od estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti la stessa materia, che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932-X, n. 1293, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato l'unito elenco — firmato, d'ordine Nostro dal Capo del Governo proponente — dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 2. — E' del pari approvato l'unito elenco — firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo proponente — dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, i quali non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 24. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali dei quali devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti concernenti l'erezione di Istituti in ente morale, l'approvazione e modificazione dei relativi statuti e regolamenti, nonchè lo scioglimento degli enti stessi.

2. — Decreti che autorizzano l'accettazione di lasciti o donazioni o l'acquisto di beni immobili.

3. — Decreti con i quali si autorizzano enti o privati ad inserire nei propri stemmi il Capo del Littorio o a fare uso del Fascio Littorio.

4. — Decreti concernenti notizie di carattere riservato aventi interesse militare, ovvero relative alla organizzazione della Nazione per la guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti relativi alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Senato del Regno.

2. — Decreti relativi alla nomina dei Ministri di Stato e dei Senatori del Regno.

3. — Decreti riguardanti la nomina del Ministro della Real Casa, del Prefetto di Palazzo, del Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re Imperatore e del Primo Segretario per gli Ordini Equestri.

4. — Decreti con i quali il Segretario del Partito Nazionale Fascista viene chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

5. — Decreti concernenti l'attribuzione al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri stesso.

6. — Decreti riguardanti il conferimento al Capo del Governo della facoltà di firmare gli atti di competenza di alcuni Ministri e di sostituirli nelle sedute del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio dei Ministri.

7. — Decreti relativi alla nomina ed alla revoca del Capo di Stato Maggiore Generale.

8. — Decreti relativi alla nomina ed alla revoca del Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

9. — Decreti per la nomina dei Commissari del Governo presso le Camere.

10. — Decreti per l'autorizzazione a presentare al Parlamento disegni di legge od a ritirarli.

11. — Decreti relativi alla costituzione e alla modificazione della composizione dell'adunanza plenaria e delle Sezioni del Consiglio di Stato, nonchè alla ripartizione degli affari fra le Sezioni consultive del Consiglio di Stato stesso.

12. — Decreti concernenti notizie di carattere segreto relative alla organizzazione della Nazione per la guerra ed alla difesa dello Stato.

13. — Decreti riguardanti provvedimenti nobiliari di grazia.

14. — Decreti di autorizzazione e di revoca ad usare titoli nobiliari ed onorificenze pontificie.

15. — Decreti riguardanti concessioni di onorificenze e revoca di esse.

16. — Decreti relativi allo stato del personale in servizio presso gli Enti posti alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nomina, promozione, destituzione, collocamento a riposo, liquidazione della pensione, ecc.).

17. — Decreti relativi a ricorsi straordinari a Sua Maestà il Re Imperatore in materia di personale.

18. — Decreti relativi alla costituzione, alla modificazione ed allo scioglimento di Consigli di amministrazione, di Giunte esecutive o di Comitati di Enti.

19. — Decreti relativi alla nomina, alle dimissioni o alla revoca di presidenti, vice presidenti, direttori generali o segretari generali, commissari e liquidatori di Enti.

20. — Decreti relativi alla costituzione, modificazione e scioglimento della Commissione di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

21. — Decreti concernenti lo svolgimento di funerali a carico dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di un tronco di derivazione dell'esistente binario di raccordo dello stabilimento della ditta Antonio Beltrame « Acciaieria e Ferriera Vicentina » alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese ed anno, registro n. 1, Ispett. F.T.A., pag. n. 34, col quale venne dichiarato di pubblica utilità l'impianto del binario di raccordo dello stabilimento della ditta Antonio Beltrame di Vicenza « Acciaieria e Ferriera Vicentina » all'esistente binario della Società Montecatini per l'allacciamento alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato;

Vista la domanda 14 dicembre 1935 della ditta predetta Antonio Beltrame di Vicenza, intesa ad ottenere, per soddisfare le esigenze del proprio stabilimento, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione di un tronco di derivazione dell'esistente binario di raccordo;

Visto il progetto con bolli annullati il 13 marzo 1936 ed il piano particolareggiato in data 14 aprile 1936, per tutte le richieste espropriazioni;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda e documenti allegati;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni e che le opere progettate rappresentano la soluzione meno onerosa e tecnicamente più ammissibile per assicurare allo stabilimento raccordato un migliore funzionamento;

Vista la nota 31 gennaio 1936, n. 25855, del prefetto di Vicenza;

Visto il rapporto 20 maggio 1936, n. 7046, del Regio Circolo ferroviario d'ispezione di Verona;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È dichiarato di pubblica utilità l'impianto di un tronco di derivazione dell'esistente binario di raccordo dello stabilimento della ditta Antonio Beltrame di Vicenza « Acciaieria e Ferriera Vicentina » alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato e le opere tutte previste nel progetto 13 marzo 1936, che si approva insieme al piano particolareggiato delle espropriazioni in data 14 aprile 1936.

Art. 2. — Per la esecuzione dei lavori e di tutte le richieste espropriazioni è assegnato il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — Al Governo è riservata piena facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV
Registro 3 Comunicazioni, Ispett. F.T.A., pag. n. 185. — LONGO.

(3639)

REGIO DECRETO 24 luglio 1936 XIV.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria approvato con Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il R. decreto 19 agosto 1932-X (registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1932-X, registro 14 Ministero dell'agricoltura, foglio n. 293) col quale i signori rag. Dante del Frate ed avv. Alessandro De Castro furono rispettivamente nominati presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Parma per il quadriennio 1° luglio 1932-30 giugno 1936;

Considerato che col 30 giugno 1936 i predetti signori rag. Dante del Frate ed avv. Alessandro De Castro sono decaduti, per compiuto periodo, dalle cariche attualmente coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I signori cav. uff. Lorenzo Marchi e cav. uff. Giovanni Francesco Falzoi, sono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Parma per il quadriennio 1° luglio 1936-XIV-30 giugno 1940, in sostituzione dei signori rag. Dante del Frate ed avv. Alessandro De Castro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 381.

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1936-XIV.

Caratteristiche delle nuove targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai Membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624;

Di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1. — La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai Membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco, su fondo nero, nella riga superiore la sigla « Roma » ed in quella inferiore il numero di immatricolazione preceduto dalla cifra « 0 ».

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Art. 2. — L'adozione del nuovo tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 1° ottobre 1936 per gli autoveicoli appartenenti ai Membri del Corpo diplomatico che saranno immatricolati da tale data.

Per gli autoveicoli già immatricolati alla data del presente decreto la targa di cui sono muniti dovrà essere sostituita con quella di nuovo tipo entro il 31 dicembre 1936.

Art. 3. — Il prezzo delle targhe è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) pel tramite dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(3703)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 9 settembre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936 ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

(3705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Distruzione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi della Ditta Borghesio Pietro di Torino, portanti il n. 14 di matricola, sono stati distrutti per cessazione della ditta stessa.

(3663)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1936-XIV - N. 183.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	64,36	Polonia (Zloty)	239,73
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,20
Austria (Shilling)	2,3895	Id. 3,50 % (1902)	71,925
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,80
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim. 3,50 % 1934	77,25
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl Venezie 3,50 %	88,425
Danimarca (Corona)	2,875	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	101,30
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id id. 5 % - Id. 1941	101,325
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	91,175
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	91,275
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	438473	Dosio Adolfo fu Natale, domt. a Rivoli (Torino), ipotecata	17,50
»	531689	Intestata come la precedente, ipotecata	514,50
»	666898	Intestata come la precedente, ipotecata	98 —
3,50 % Redimibile 1934	184166	Napolitano Ersilia fu Giuseppe, moglie di Masi Tommaso, domt. in Baiano (Avellino), ipotecata	262,50

Roma, 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Direttore generale: POTENZA.

(3608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Golarino » in provincia di Cremona.

Con decreto Ministeriale 29 agosto 1936-XIV, n. 3838, è stato approvato, con le opportune modifiche, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Golarino », con sede in comune di Castelleone, in provincia di Cremona, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 10 novembre 1935.

(3647)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo S. Bassano » in provincia di Cremona.

Con decreto Ministeriale 29 agosto 1936-XIV, n. 3860, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cavo San Bassano, con sede in Comune omonimo, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 16 giugno 1935.

(3648)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « S. Vito Porreta » in provincia di Benevento.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1936-XIV, n. 4331, è stato approvato, con alcune modificazioni e integrazioni, lo statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale San Vito Porreta in comune di San Giorgio del Sannio (Benevento).

(3649)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Ponteplano » in provincia di Benevento.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1936-XIV, n. 4332, è stato approvato, con alcune modificazioni e integrazioni, lo statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Ponteplano », in comune di San Nazzaro Calvi (Benevento).

(3650)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « S. Erasmo » in provincia di Benevento.

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1936-XIV, n. 4330, è stato approvato, con alcune modificazioni e integrazioni, lo statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Sant'Erasmo, in comune di San Lorenzello (Benevento).

(3651)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Cartoffo-Malerba » in provincia di Benevento.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1936-XIV, n. 4334, è stato approvato, con alcune modificazioni e integrazioni, lo statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Cartoffo-Malerba », in comune di San Lorenzello (Benevento).

(3652)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale d'insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » in Pereto (Aquila).

Alle ore 9 del 3 settembre 1936-XIV, invitati dal commissario straordinario dott. Luigi Pelosi, i sottofirmatari si sono riuniti in seduta nei locali della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto;

Preso nota del decreto di S. E. il Capo del Governo dell'11 agosto 1936-XIV, col quale vengono sciolti gli Organi amministrativi e sindacali della Cassa;

Visto il disposto di pari data di S. E. il Governatore della Banca d'Italia — Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito — portante le nomine dei nuovi Organi amministrativi previsti dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dichiarato insediato il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto;

Dopo un breve esame delle attribuzioni conferite con la nomina ed un rapido sguardo alla situazione della Cassa, a norma di quanto contenuto all'art. 58 della citata legge, viene eletto presidente del Comitato, a maggioranza di voti, il dott. Francesco Letizia.

Pereto, 3 settembre 1936 - Anno XIV

Letto e firmato:

Sciò Giovanni, Francesco Letizia, Giovanni Penna.

(3706)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° ottobre 1936-XIV, incominciando alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 per cento - Serie ordinaria (1ª emissione).*

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli di 5 obbligazioni,
n. 60 titoli di 10 obbligazioni,
n. 36 titoli di 25 obbligazioni,

e così in totale n. 1600 obbligazioni per un capitale nominale di L. 800.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 per cento di credito comunale « Serie speciale Città di Palermo ».*

1. Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti n. 560 obbligazioni per un capitale nominale di L. 280.000 (20ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 55 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 550 obbligazioni per un capitale nominale di L. 275.000 (19ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 53 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 530 obbligazioni per un capitale nominale di L. 265.000 (17ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 51 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255.000 (14ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 48 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti n. 480 obbligazioni per un capitale nominale di L. 240.000 (13ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 46 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 460 obbligazioni per un capitale nominale di L. 230.000 (11ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 44 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 440 obbligazioni per un capitale nominale di L. 220.000 (9ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 42 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 420 obbligazioni per un capitale nominale di L. 210.00 (7ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 40 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 400 obbligazioni per un capitale nominale di L. 200.000 (5ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5 per cento.*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 luglio 1936.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 31ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:
n. 91 titoli di 1 obbligazione,
n. 28 titoli di 5 obbligazioni,
n. 90 titoli di 10 obbligazioni,
e così in totale n. 1131 obbligazioni per un capitale nominale di L. 565.500.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 27ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 25 titoli di 1 obligazione,
n. 75 titoli di 5 obbligazioni,
n. 245 titoli di 10 obbligazioni,
e così in totale n. 2850 obbligazioni per un capitale nominale di L. 425.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 24ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 294 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 2940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.470.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 23ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 199 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 1990 obbligazioni per un capitale nominale di L. 995.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 19ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè: 17 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 170 obbligazioni per un capitale nominale di L. 85.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 17ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 7 titoli di 1 obbligazione,
n. 3 titoli di 5 obbligazioni,
n. 308 titoli di 10 obbligazioni,
e così in totale n. 3102 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.551.000.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 15ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè: 131 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti 1310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 655.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 14ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 131 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti 1310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 655.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 301 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti 3010 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.505.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 538 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 5380 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.690.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª emissione, 7ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 122 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 1220 obbligazioni per un capitale nominale di L. 610.000.

13. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1938 (12ª emissione, 1ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 98 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 980 obbligazioni per un capitale nominale di L. 490.000.

Alle dette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(3693)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il precedente decreto n. 9655 del 3 agosto 1936, che approva la graduatoria dei medici risultati idonei per i posti di medico condotto, messi a concorso in questa Provincia;

Tenuto conto delle sedi indicate nelle domande di ammissione al concorso per ordine di preferenza;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 23 e 56 del regolamento dei concorsi 2 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I. — I candidati risultati idonei al concorso ai 12 posti di medico condotto di questa Provincia, sono assegnati alle sedi a fianco segnate, secondo l'ordine di preferenza indicate nella domanda di ammissione al concorso:

1. Dott. Petrini Veniero a Rieti (IV condotta);
2. Dott. Di Tommaso Francesco a Rieti (VIII), Cantalice;
3. Dott. Primangeli Rodolfo a Rieti (X), Poggio Fidoni;
4. Dott. Brunelli Luigi ad Antrodoco;
5. Dott. Salvatori Francesco a Rieti (IX), Vazia;
6. Dott. Diocialuti Virgilio a Cittaducale;
7. Dott. Magaldi Giuseppe a Cottanello (Montasola);
8. Dott. Bruno Luigi a Fara Sabina (Coltodino);
9. Dott. Lolli Armando a Montenero Sabino;
10. Dott. Lucarelli Licinio a Petrella Salto (Borgo S. Pietro);
11. Dott. Pepe Nicola a Rivodutri;
12. Dott. Micozzi Ferri Paolo a Longone Sabino.

II. — I podestà di Rieti, Antrodoco, Cittaducale, Cottanello, Fara Sabina, Longone Sabino, Montenero Sabino, Petrella Salto, e Rivodutri sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi di legge ciascuno per la sua parte, a mezzo di regolare deliberazione.

III. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MONTICELLI.

(3694)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.